



comune di
PRATO

Assessorato al Bilancio e
Programmazione Finanziaria

IMPOSTA DI SOGGIORNO INFORMATIVA PER GLI OSPITI

*Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11/06/2015
è stata istituita l'Imposta di Soggiorno, in vigore dal 1°luglio 2015.*

Cos'è l'imposta di soggiorno.

L'imposta di soggiorno - disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - è l'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

Chi paga l'Imposta di soggiorno.

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale fino a un massimo di 10 notti consecutive nella stessa struttura per gli affittacamere e 3 notti per il resto delle strutture e che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune di Prato.

TARIFFE:

STRUTTURE CLASSIFICATE PER STELLE, SPIGHE O CHIAVI

da 1 a 3 Stelle, Spighe o Chiavi	euro 1,50	A notte per persona
4 a 5 Stelle, Spighe o Chiavi	euro 2,00	A notte per persona
Tutte le strutture diverse dalle precedenti	euro 0,50	A notte per persona

Esenzioni.

Le esenzioni previste dall'art.3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono le seguenti:

1. Minori fino al compimento di sei anni
2. Gli autisti di pullman o accompagnatori turistici (l'esenzione è prevista per ogni autista e accompagnatore ogni quindici turisti)
3. Le persone che soggiornano per effettuare terapie e/o visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche/private
4. Le persone che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche/private
5. I genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni che devono effettuare terapie e/o visite presso strutture sanitarie pubbliche/private
6. Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
7. Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio
8. Soggiorno a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche

www.comune.prato.it